

Aiuti Covid, sulle perdite fiscali l'Agenzia avvia gli accertamenti

Indennizzi

Numerose imprese stanno ricevendo schemi di atto o inviti al contraddittorio

Molte imprese stanno ricevendo schemi di atto o inviti al contraddittorio che fanno riferimento ai contributi concessi nel periodo del Covid, a suo tempo previsti. La particolarità è che le contestazioni non riguardano l'assenza dei requisiti per poter accedere agli aiuti, quanto piuttosto il riporto delle perdite fiscali di periodo che, secondo la tesi delle Entrate, avrebbe dovuto essere depurato dell'importo dell'aiuto stesso. **Gavelli e Rizzardi** — a pag. 26

Aiuti Covid: sul riporto perdite in corso accertamenti del Fisco



La tesi: alle imprese sarebbe riconosciuto un «doppio beneficio», contributo e vantaggio fiscale postumo

Le verifiche

Molte imprese stanno ricevendo schemi di atto o inviti al contraddittorio

La contestazione: proventi esenti da defalcare dalle perdite fiscali riportabili

**Giorgio Gavelli
Raffaele Rizzardi**

Molte imprese stanno ricevendo in queste settimane schemi di atto o inviti al contraddittorio che fanno riferimento ai vari contributi concessi nel periodo caratterizzato dalla pandemia Covid-19, a suo tempo previsti, in varie forme, allo scopo di evitare «il rischio di una grave recessione che riguarda l'intera economia dell'UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie» (così il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» della Commissione UE).

La particolarità è che le contestazioni non riguardano l'assenza dei requisiti per poter accedere a

tali aiuti, quanto, piuttosto, il riporto delle perdite fiscali di periodo che, secondo la tesi degli uffici, avrebbe dovuto essere depurato dell'importo dell'aiuto stesso. La ragione è che il contributo andrebbe qualificato come «provento esente» e in quanto tale da defalcare dalla perdita riportabile ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del Tuir. Ricordiamo che i singoli provvedimenti istitutivi dei vari contributi e, in generale, l'articolo 10-bis, comma 1, del Dl 137/2020 hanno stabilito che gli aiuti «da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione... non concorrono alla formazione del reddito imponibile» e della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Per cui è evidente che la norma non inquadra tali proventi come «esenti», limitandosi a tracciarne la non concorrenza alla formazione dell'imponibile.

Negli atti notificati ai contribuenti si legge che tra gli obiettivi delle misure di aiuto non vi sarebbe stato quello di estendere il vantaggio alle annualità post-Covid mediante la riduzione (tramite il riporto delle perdite) del carico fiscale in tali periodi d'imposta e prova ne sarebbe il mancato richiamo delle norme all'articolo 84 del Tuir. Altrimenti, sempre secondo gli uffici, verrebbe riconosciuto al-

le imprese un «doppio beneficio», costituito dal contributo e dal vantaggio fiscale postumo; per inciso lo stesso meccanismo di riporto fiscale delle perdite viene qualificato, negli atti, come «a valenza agevolativa», costituendo una deroga al principio di autonomia dei periodi d'imposta.

Concordare con tali conclusioni è veramente impossibile, per più di un motivo.

In primo luogo, una attenta analisi del Tuir (si vedano l'articolo in basso e il Sole 24 Ore del 14 luglio scorso) smentisce il tentativo di qualificare i contributi in esame alla stregua di «proventi esenti». In secondo luogo, quello che per l'Agenzia sarebbe un «doppio beneficio» a ben vedere è un maleficio: le imprese con un reddito imponibile positivo negli anni della pandemia hanno incassato i bonus e goduto della detassazione degli stessi, mentre quelle in perdita fiscale negli stessi anni hanno sì goduto del contributo ma poi, applicando la tesi delle Entrate, nei periodi successivi avrebbero dovuto renderlo



imponibile attraverso un ridotto utilizzo delle perdite. Peraltro, che l'intento del legislatore fosse effettivamente quello di limitare il vantaggio della detassazione dei contributi alle sole imprese con un reddito imponibile positivo negli anni caratterizzati dal Covid-19 (purtroppo ben poche) resta ancora da dimostrare, in assenza di qualunque riferimento in tal senso e senza che nessuna relazione tecnica abbia mai quantificato questo recupero collegato alla minor perdita riportabile.

Come è facile comprendere, siccome quasi tutte le misure sovvenzionali previste negli ultimi anni (dai crediti d'imposta transizione 4.0 e 5.0 a quelli per ricerca, sviluppo ed innovazione) prevedono la «non concorrenza al reddito» del provento, il tema è esplosivo: significa che 100 euro di tutti questi benefici restano tali solo per le imprese con un reddito imponibile positivo, mentre diventano, nel tempo, 76 per quelle in perdita fiscale, senza alcuna giustificazione ragionevole. Se veramente si corrono questi rischi va pensata quanto prima una norma interpretativa di copertura, anche per preservare la credibilità al sistema degli aiuti alle imprese.

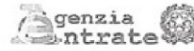
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le lettere

DATASTAMPA6901

DATASTAMPA6901

LO STRALCIO DI UN INVITO AL CONTRADDITTORIO



con questa comunicazione La invitiamo a presentarsi di persona, o per mezzo di un rappresentante, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento avviato nei Suoi confronti.

Questa richiesta è effettuata a norma dell'ART. 51 D.P.R. 633/72 - ART. 32 D.P.R. 600/73

Le chiediamo pertanto di presentarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della presente, in data da concordarsi, presso l'ufficio DIREZIONE PROVINCIALE DI per fornire chiarimenti relativamente a:

A tal riguardo, si deve osservare che le disposizioni normative a contenuto agevolativo (di favore), recanti benefici, agevolazioni o esenzioni, sono di stretta interpretazione, anche in ragione della loro natura eccezionale, e non possono trovare applicazione fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge.

I contributi e le indennità in argomento si qualificano come "proventi esenti" dal reddito (non come "proventi esclusi") in quanto collegati a "finalità agevolative".